

Novità IMU 2013

Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

Per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli immobili sopra indicati è fissato al 16 settembre 2013.

IMMOBILI NON COMPRESI NELLA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

A decorrere dal 1 gennaio 2013:

Come previsto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è soppressa la riserva allo Stato della quota d'imposta (prevista per l'anno 2012 nella misura dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D il moltiplicatore è elevato a 65, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), per i quali il moltiplicatore rimane 80.

Scadenze

- prima rata: entro il 17 giugno, metà dell'importo dovuto per l'anno 2013, calcolato sulla base delle aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 36 del 31 ottobre 2012
- seconda rata: entro il 16 dicembre, seconda metà dell'importo dovuto, con eventuale conguaglio.

I codici per il versamento sono i seguenti:

E854 - Comune di MALETTO

3916 - aree fabbricabili - COMUNE

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

Per quanto attiene alla definizione di abitazione principale, pertinenze e per tutte le informazioni di dettaglio relative all'imposta, incluse le aliquote in vigore, si invita a consultare il sito WWW.COMUNE.MALETTO.CT.IT – sezione servizi – IMU – CALCOLA LA TUA IMU – INFORMAZIONI IMU DEL TUO COMUNE -2012/19215 e 19216.

Per emigrati e ricoverati permanenti in istituti di ricovero o sanitari si prega di porre particolare attenzione all'art.9 del regolamento IMU: Non è ancora stata prorogata per l'anno 2013 l'agevolazione consistente nell'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari specificati nello stesso articolo.

Maletto, lì 29.05.2013

**IL RESPONSABILE DELL'IMU
F.to Dott. SPATAFORA SALVATORE**

